

ASSOCIAZIONE UN' AIUTO PER LA VITA E OLTRE
" DOMENICO LAMURA DELLA FRANCA "
- O.D.V. -



- STATUTO -

Art. 1. (Denominazione – Sede)

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Rogeno (LC), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE UN' AIUTO PER LA VITA E OLTRE " DOMENICO LAMURA DELLA FRANCA " - O.D.V. - in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e con una comunicazione agli Uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo

L'Associazione ASSOCIAZIONE UN' AIUTO PER LA VITA E OLTRE " DOMENICO LAMURA DELLA FRANCA " - O.D.V. - più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. (Finalità e attività)

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 92 n. 104 e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e

successive modificazioni;

CIVILE : essa è attiva sul piano civile e ha un raggio d'azione che abbraccia tutto il territorio nazionale italiano; non persegue alcuna finalità di lucro, collaborando con le Istituzioni Civili per aiutare le persone ovvero la cittadinanza a non perdersi nel baratro delle dipendenze e ludopatie.

l'associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività:

a) assistenza alle famiglie delle persone malate

a.1) assistenza ospedaliera e extra-ospedaliera alle persone malate

a.2) offrire servizi alla persona e alla famiglia in convenzione con gli enti territoriali;

b) attività di divulgazione scientifica, sociale attraverso gazebo informativi, volantinaggio ed altre iniziative

b.1) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

c) organizzazione di attività non competitive quali camminate, tornei sportivi, giochi e altro....;

d) l'Associazione potrà, inoltre, organizzare, coordinare e partecipare ad incontri tematici, conferenze, lezioni anche presso altre istituzioni ed enti, predisponendo con la propria struttura e/o in collaborazione con terzi;

e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei

successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 5.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6. (I Diritti e Doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7. (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde:

per morte;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte;

per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 8. (Volontari)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Devis Conte
Omar Lombardi

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9. (Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10. (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

IL Presidente;

l'Organo di controllo, (eventuale);

il Revisore dei conti, (eventuale);

Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 12. (l'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

almeno una volta all'anno;

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 13.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera consegnata a mano, a mezzo sms, whatsapp o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci attivi.

Art. 14.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

discutere ed approvare il bilancio;

approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

definire il programma generale annuale di attività;

procedere all'elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

procedere eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;



deliberare sulle modifiche dello statuto;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può avere un numero massimo di quattro deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente;

elegge tra i propri componenti il vice presidente;

elegge il tesoriere e segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;

predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

Donato
Dei

conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 21.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti Membri:

-Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha la funzione di Direttore Scientifico per le materie trattate dall'Associazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

-Il Vicepresidente partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui è Membro e Consigliere, cura la piena collaborazione con il Presidente e promuove con lui tutte le attività dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente e Legale Rappresentante, il Vicepresidente assume pienamente, ai sensi del presente Statuto, tutte le funzioni del Presidente e Legale Rappresentante.

-Il Segretario-Tesoriere

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

-Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è la figura che si occupa di: gestire, amministrare, gli interessi degli Uffici di Presidenza, di Coordinamento, Rappresentanza per conto della Presidenza e dell'Associazione in generale.

La dicitura Segretario Generale Gabinetto della Presidenza non sono altro che gli uffici che collaborano con il Segretario Generale per una migliore gestione degli stessi.

-Coordinatore di Servizio

Al coordinatore di servizio spetta il compito di coordinare i vari servizi dell'associazione in collaborazione col presidente e il consiglio direttivo

-Addetto al Gonfalone (comunemente lo si chiama Alfieri che nel dizionario è *portabandiera, portatore dello stendardo*); questo ruolo è definito in questa sede in quanto è una figura rappresentativa – istituzionale che rappresenta l'Associazione durante le Cerimonie Religiose e nelle Cerimonie Civili. Durante tutte le Celebrazioni dette sopra, la presenza con l'Addetto al Gonfalone deve considerarsi opportuna dietro consenso esplicito dei famigliari (Cerimonie Funebri per gli Associati in regola con i requisiti di Iscrizione e eventualmente per decesso di persona pubblica), esplicito consenso da parte delle Istituzioni Civili in cerimonie commemorative, esplicito consenso da parte di Istituzioni Religiose in cerimonie commemorative e/o funzioni religiose. Questo ruolo non è ricoperto da una persona definita, ma scelto di volta in volta dal Presidente – Legale Rappresentante tra i soci iscritti.

-Responsabile sede operativa altre regioni

questa figura è prevista in un futuro prossimo e potrebbe essere introdotta come rappresentante dell'associazione nelle altre regioni italiane, non sostituisce il presidente nazionale ma fa da collegamento con le istituzioni civili locali

-Direttore Multimediale Nazionale ... Il Responsabile del Sito Internet -

cura l'aggiornamento costante e periodico del Sito, ne risponde della gestione al Consiglio Direttivo e trasmette i messaggi dei visitatori del Sito, risponde e allo stesso tempo garantisce la serietà e la correttezza delle informazioni immesse in rete, verifica le notizie che vengono postate e trasmette eventuali messaggi che compaiono online.

Chi ricopre questa carica è amministratore incaricato della Gestione, oltre che del Sito Internet, del Gruppo creato sulla piattaforma WhatsApp, dell'ASSOCIAZIONE UN'AIUTO PER LA VITA E OLTRE "DOMENICO LAMURA DELLA FRANCA" – O.D.V. sul Social Network Facebook (gruppo aperto a chi fa reciproca richiesta motivata all'iscrizione definito dal Social "GRUPPO CHIUSO"). Questo incarico può essere assunto da un Socio regolarmente iscritto che

Devis Comi

Enrico Lombardi

partecipa alle iniziative e solo dopo che il Consiglio Direttivo dà valutazione positiva.

A sua discrezione e insindacabile giudizio può revocare l'incarico se l'addetto non è rispettoso delle norme di convivenza civile e dello Statuto in oggetto; lo stesso incarico può essere affidato a persona esterna qualificata, ma può essere ricoperto anche da un qualsiasi membro del Collegio dei Probiviri

Art. 23. (L'Organo di controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24. (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita la verifica contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25. (Il collegio dei probiviri)

Il collegio dei probiviri è un organo di garanzia interno all'associazione.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che possono sorgere tra i soci o fra soci e l'ente, in relazione all'interpretazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi istituzionali. Le decisioni del collegio sono spesso inappellabili e vincolanti per i soci. In alcuni casi, il collegio può anche svolgere una funzione conciliativa, cercando di mediare tra le parti in causa. In alcuni casi il collegio esamina anche i regolamenti interni e le direttive per verificarne la legittimità rispetto allo statuto. Il collegio dei probiviri può esercitare anche l'azione disciplinare nei confronti dei soci che violano lo statuto o le norme interne. Il collegio è solitamente composto da un numero variabile di membri, spesso tre o cinque, eletti dall'assemblea dei soci o nominati da un organo direttivo. Le procedure di funzionamento del collegio sono spesso stabilite dallo statuto o da un regolamento interno. Le decisioni del collegio vengono solitamente prese a maggioranza dei componenti.

Art. 26. (Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 27. (Le Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative degli aderenti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

*Amministratore
Giovanni
Giovanni*

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28. (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30. (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati
registro dei volontari;
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 31. (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 32. (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 33. (Titolo Sociale permanente ad honorem).

In considerazione dei meriti del Socio Fondatore fu Domenico Lamura Della Franca il Consiglio delibera per la sua nomina permanente quale "Membro Onorario alla Memoria". Dal decimo anno di attività dell'Associazione detto titolo potrà essere assegnato anche ad altri futuri Soci meritevoli.

Art. 34. (Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 16 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 35. (Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Denis Comi

IL PRESIDENTE

Omar Torka

